



**Modalità di accreditamento dei Prestatori del
Servizio di risoluzione extragiudiziale delle
dispute nell'ambito del ccTLD.it**

Versione 1.3

SOMMARIO

1. Oggetto e definizione	3
2. Principi ispiratori	3
3. Criteri di indipendenza e di autonomia del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute	3
4. Scopo del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute	3
5. Ruolo del Registro del ccTLD .it.....	4
6. Elenco dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute.....	4
7. Requisiti soggettivi del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute	4
8. Presentazione delle domande	4
9. Abilitazione del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute	5
10. Scadenza e revoca dell'abilitazione.....	5
11. Controllo sui Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute	6
12. Dispute tra il Registro e il Prestatore del servizio di risoluzione delle dispute.....	6
13. Modulo di domanda di accreditamento.....	7
Domanda di accreditamento del Prestatore del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nel cc TLD .it.	7
1. Informazioni sul Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute	7
2. Informazioni sulla persona giuridica o sullo studio professionale	7
3. Dati amministrativi	8
4. Criteri di indipendenza del Prestatore del Servizio di risoluzione e delle dispute.	8
5. Delegato alla gestione amministrativa delle procedure	8
6. Indicazione del costo complessivo della procedura netto di IVA	9
7. Assunzione di obblighi	9
8. Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.....	10
9. Allegati	10

1. Oggetto e definizione

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD .it.

Gli organismi deputati alla risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it, definiti "Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute", di seguito, per brevità, anche PSRD, operano nel rispetto delle norme dell'ordinamento italiano, della disciplina prevista dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (di seguito Regolamento) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (di seguito Regolamento dispute).

2. Principi ispiratori

Il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute deve ispirare la sua attività alla massima equità e trasparenza e non assumere giudizi nei quali possa, anche in ipotesi, trovarsi in posizioni di incompatibilità o conflitto di interessi con i terzi coinvolti nelle procedure di riassegnazione. Tale previsione si estende anche agli esperti cui i PSRD fanno ricorso nell'espletamento del servizio in oggetto.

Ove i sopra citati organismi predispongano normative interne di funzionamento, queste devono interpretarsi alla luce dei principi e della normativa stabilita dall'ordinamento italiano e dai predetti Regolamenti di cui al punto 1 "Oggetto e Definizione".

3. Criteri di indipendenza e di autonomia del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute

Il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute deve essere indipendente dai soggetti della procedura. Gli esperti che svolgono attività di mediazione non devono far parte della società, o dell'ente professionale abilitato dal Registro alla risoluzione extragiudiziale delle dispute.

Il PSRD e gli esperti che prestano attività per il PSRD non dovranno aver seguito o svolto attività di assistenza legale o comunque aver preso cura di alcuna delle parti relativamente alla questione oggetto del contenzioso, né essere i rappresentanti di tali soggetti.

Il PSRD non dovrà svolgere attività che possano essere in conflitto con i principi di indipendenza, autonomia ed integrità di giudizio in relazione alla attività del PSRD. Esso non deve avere interessi diretti nelle attività economiche e commerciali delle parti coinvolte nella procedura.

Non devono esistere altresì rapporti finanziari fra il PSRD ed una delle parti coinvolte nella procedura escluso quello inerente il pagamento delle spese relative alla procedura stessa.

Non devono sussistere rapporti di parentela entro il quarto grado tra il PSRD, alcuno dei suoi amministratori, o gli esperti che prestano attività per il PSRD, ed alcuno dei soggetti della procedura od alcuno dei loro amministratori.

Il soggetto predetto deve consentire il ricorso ai suoi servizi a tutte le parti coinvolte nella procedura e permettere l'accesso ai documenti alle parti medesime su loro richiesta formalmente presentata.

Le procedure infine devono essere amministrate in maniera trasparente, non discriminatoria, e nel rispetto del Codice sulla tutela dei dati personali.

4. Scopo del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute

Scopo del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute erogato nell'ambito del ccTLD .it da parte dei Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute è di fornire all'utenza uno strumento che le consenta, attraverso il ricorso alla procedura alternativa di risoluzione delle controversie, la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia stato

registrato e mantenuto in mala fede.

5. Ruolo del Registro del ccTLD .it

Il Registro del ccTLD .it è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute. Quest'ultimo terrà in ogni caso il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia in relazione allo svolgimento delle attività del PSRD.

Il PSRD dovrà stipulare una polizza assicurativa, con massimali che siano non inferiori agli importi stabiliti di volta in volta dal Registro, a copertura dei rischi dell'attività e degli eventuali danni causati a terzi, che indichi anche il Registro come terzo beneficiario, e la manterrà accesa per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque almeno fino alla conclusione dell'ultima procedura che non abbia dato luogo ad azione giudiziaria.

6. Elenco dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute

Sul sito web del Registro all'indirizzo <http://www.nic.it/> è pubblicato un elenco aggiornato dei PSRD.

7. Requisiti soggettivi del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute

Le persone giuridiche pubbliche o private e gli studi professionali aventi sede nell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute devono essere dotate di una struttura organizzativa adeguata e possedere l'affidabilità necessaria per lo svolgimento della relativa attività a favore dell'utenza che ne faccia domanda.

Il soggetto richiedente, persona giuridica o studio professionale, che intenda erogare il Servizio in argomento deve fare ricorso a professionisti dotati delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie nel settore dei nomi a dominio in Internet.

8. Presentazione delle domande

Le domande per diventare Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute devono essere inviate al Registro, che ne decide l'ammissione sentito il parere del Comitato di Indirizzo del Registro (CIR), entro trenta giorni dalla data in cui il Comitato si è espresso.

La domanda deve contenere:

- la denominazione o il nome del PSRD e l'indicazione del suo legale rappresentante;
- la data di costituzione;
- il nome e l'indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure;
- i criteri ai quali il PSRD si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri esperti;
- l'indicazione dell'URL del PSRD;
- l'indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali e collegi di tre esperti;
- l'elenco degli esperti deputati alla risoluzione delle dispute.

Nella propria domanda il PSRD deve dichiarare:

- di operare sulla base delle norme dell'ordinamento italiano, del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it e di accettare le variazioni che fossero nel tempo a questi ultimi apportate;
- che gli esperti indicati nell'elenco conoscono le presenti Modalità di accreditamento e le norme predisposte per la conduzione delle procedure di cui al Regolamento dispute già citato;
- che ogni esperto, al momento dell'accettazione dell'incarico, si impegna a sottoscrivere una "dichiarazione di imparzialità ed indipendenza" con la quale dichiara di essere indipendente da ciascuna parte e che non vi sono fatti o circostanze, passate o presenti, o che possano emergere in

futuro di cui l'esperto abbia comunque conoscenza al momento dell'accettazione dell'incarico, che possano metterne in dubbio la sua indipendenza di fronte all'una o all'altra delle due parti;

- la dichiarazione che i propri esperti sono liberi di agire come tali anche presso altri PSRD;
- di impegnarsi a fornire al Registro, prima dell'inizio dell'attività di PSRD, copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi per tutto il periodo di abilitazione di cui agli artt. 5 e 9 delle presenti Modalità di accreditamento, non appena riceva parere favorevole dal Registro stesso in ordine alla propria domanda di accreditamento;
- di essere a conoscenza che in mancanza della predetta polizza non potrà svolgere alcuna attività di PSRD nel ccTLD .it;
- di sollevare il Registro e tenerlo manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dall'attuazione della decisione, salvo colpa grave del Registro stesso.

Alla propria domanda l'aspirante PSRD deve allegare:

- a) un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali esperti nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio;
- b) il testo delle eventuali norme di attuazione che il PSRD intende seguire per la conduzione delle Procedure;
- c) l'accettazione da parte degli esperti di far parte dell'elenco di cui al punto a) del presente comma nonché di operare in osservanza dei principi, leggi e regolamenti riportati nei precedenti articoli 1 e 2.

Al momento della presentazione della domanda il PSRD deve rendere accessibile al Registro l'URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti "a)" e "b)" del precedente comma del presente articolo.

9. Abilitazione del Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute

Il Registro, valutata l'opportunità di abilitare nuovi Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute in relazione alle necessità del ccTLD .it e sentito il parere del Comitato d'Indirizzo del Registro (CIR), abilita coloro le cui domande siano pienamente aderenti con quanto previsto nell'articolo 8 precedente, previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'aspirante PSRD, di idonea documentazione con la quale si dà contezza al Registro che il PSRD accetta e si conforma nel suo operato a quanto stabilito nell'articolo 8 precedente nonché previa presentazione di idonea polizza assicurativa stipulata nei termini di cui all'articolo appena citato.

L'abilitazione del PSRD ha la durata di due anni dalla data di ricevimento, da parte del Registro, della dichiarazione di conformità del PSRD stesso al dettato di cui sopra e dalla presentazione della relativa polizza assicurativa. Da tale data il predetto soggetto può iniziare l'erogazione del Servizio.

La eventuale reiezione della domanda da parte del Registro deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso PSRD.

10. Scadenza e revoca dell'abilitazione

L'abilitazione alla conduzione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle dispute ha durata biennale ed è soggetta a rinnovo su domanda da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Le procedure di riassegnazione iniziate prima della scadenza debbono essere portate a termine, fatto salvo che il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute indichi un nuovo soggetto e che questi accetti, ovvero l'assicurazione non sia stata prorogata. In tal caso non deve essere addebitato al soggetto ricorrente alcun eventuale costo aggiuntivo.

L'abilitazione alla conduzione delle procedure di risoluzione delle dispute è revocata dal Registro nel caso in cui:

1. il PSRD sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale;
2. i suoi esperti si riducano a meno di 15;
3. sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da parte dei collegi;
4. sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda;
5. non siano stati rispettati i principi di indipendenza, imparzialità, mancanza di conflitto di interessi di cui all'art. 3 precedente;

6. sia comprovata l'esistenza di conflitti di interesse non rappresentati dal PSRD;
7. non venga rinnovata l'assicurazione a copertura delle attività svolte.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di revoca dell'abilitazione, il Registro contesterà al PSRD la predetta circostanza con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dal momento in cui il Registro stesso ne ha avuta conoscenza. Il PSRD, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, potrà rappresentare al Registro motivate difese; ove il Registro non le accetti la revoca diverrà definitiva alla data del ricevimento della comunicazione in tal senso, inviata a mezzo lettera raccomandata, al PSRD.

11. Controllo sui Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute

I Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con i Regolamenti di cui al punto 1 precedente e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra il PSRD e il proprio collegio, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Registro, sentito il parere del Comitato di Indirizzo del Registro (CIR).

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti dei PSRD che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Registro, che dovrà acquisire il parere del Comitato di Indirizzo del Registro (CIR).

12. Dispute tra il Registro e il Prestatore del servizio di risoluzione delle dispute

Il Registro ed il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute impostano i loro comportamenti alla massima fiducia, collaborazione e alla risoluzione bonaria degli eventuali contrasti.

Fatte salve le circostanze relative alla revoca disciplinata nell'articolo 10 precedente, ogni e qualsiasi controversia fra il Registro ed il PSRD che non si possa ricomporre bonariamente, nonché ogni e qualsiasi controversia inerente la revoca definitiva dell'abilitazione di cui all'art. 10, sarà esclusivamente risolta a mezzo di arbitrato ai sensi degli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile. In tal caso il Registro ed il PSRD nomineranno ciascuno un arbitro di propria fiducia ed il presidente sarà nominato d'intesa fra i due arbitri di parte per la definizione della disputa. L'arbitrato avrà sede a Pisa e gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale. In caso di mancata nomina di un arbitro entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.

13. Modulo di domanda di accreditamento

Al Registro del ccTLD .it
Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
56124 Pisa

Domanda di accreditamento del Prestatore del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nel cc TLD .it.

Il sottoscritto legale rappresentante, come identificato ai punti 1 e 2 sotto indicati, chiede l'accREDITAMENTO in qualità di Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute, come identificato ai punti 1 e 2 sotto, ai fini dell'esercizio dell'attività di risoluzione extragiudiziale delle dispute relative a nomi a dominio nel ccTLD .it. Allo scopo fornisce le informazioni ed i documenti, nonché assume gli obblighi, come di seguito specificato.

1. Informazioni sul Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute

Denominazione

Indirizzo

Nome e cognome del legale rappresentante

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail generale

Indirizzo e-mail del legale rappresentante

URL del sito web (home page)

URL in cui saranno riportate le informazioni

2. Informazioni sulla persona giuridica o sullo studio professionale

(Se i dati corrispondono a quelli del punto 1, barrare e continuare al punto 3)

Denominazione

Indirizzo

Nome e cognome del legale rappresentante

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail generale

Indirizzo e-mail del legale rappresentante

URL del sito web (home page)

URL in cui saranno riportate le informazioni

3. Dati amministrativi

Persona giuridica di diritto privato, con iscrizione nel registro delle imprese o delle fondazioni e associazioni riconosciute (o equivalente) di
dal, REA (o equivalente)

Persona giuridica di diritto pubblico, costituita presso

Studio professionale (singolo, associato o in forma societaria), iscritto nell'albo professionale (o equivalente) dal
Codice fiscale (o equivalente)
Partita IVA comprensiva di codice paese, o riferimenti alla normativa nazionale di esenzione IVA per l'attività esercitata

4. Criteri di indipendenza del Prestatore del Servizio di risoluzione e delle dispute.

Con riferimento ai dati identificativi, amministrativi e fiscali sopra citati, il legale rappresentante dichiara di esercitare l'attività in argomento nel pieno rispetto dei principi contenuti agli articoli 3 e 4 delle "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it". Il sottoscritto è altresì cosciente che il mancato rispetto delle condizioni di indipendenza, imparzialità, autonomia e non discriminazione o in caso di conflitto di interessi con le parti interessate al procedimento di riassegnazione saranno causa di immediata revoca dell'abilitazione nei modi e termini di cui all'art. 10 delle predette "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it".

5. Delegato alla gestione amministrativa delle procedure

Nome

Cognome

E-mail

6. Indicazione del costo complessivo della procedura netto di IVA

Nel caso di dispute sottoposte ad un singolo esperto

Euro (cifre) lettere)

Nel caso di dispute sottoposte a collegi di tre esperti

Euro (cifre) lettere)

7. Assunzione di obblighi

Il sottoscritto legale rappresentante, come identificato ai punti 1 e 2 sopra:

- a) dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda e negli allegati sono vere e corrette, e si obbliga a mantenerle esatte ed aggiornate con tempestività;
- b) dichiara di, e si obbliga a, operare sulla base delle norme dell'ordinamento italiano, del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it, del Regolamento per la risoluzione delle dispute, ed eventuali atti a tali Regolamenti collegati, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute (di seguito collettivamente Regolamenti) e di accettare le variazioni che fossero nel tempo ad essi apportate;
- c) si obbliga a mantenere i parametri di qualità del Servizio definiti nei Regolamenti e nelle altre disposizioni del Registro;
- d) si obbliga a notificare preventivamente al Registro il testo delle eventuali norme di attuazione che il PSRD intende seguire per la conduzione delle Procedure, ed a modificarle o ritirarle secondo le indicazioni del Registro
- e) dichiara che gli esperti indicati nell'elenco allegato alla presente domanda sono esperti della materia e conoscono i Regolamenti e le norme predisposte per la conduzione delle procedure;
- f) dichiara che gli esperti indicati nell'elenco allegato alla presente domanda sono liberi di agire come tali anche presso altri PSRD;
- g) dichiara che ogni esperto, al momento dell'accettazione dell'incarico, si impegna a sottoscrivere una "dichiarazione di imparzialità ed indipendenza" con la quale afferma di essere indipendente da ciascuna parte e che non vi sono fatti o circostanze, passate o presenti, o che possano emergere in futuro, che possano mettere in dubbio l'indipendenza dell'esperto di fronte all'una o all'altra delle due parti;
- h) dichiara di, e si obbliga a, sollevare il Registro e tenerlo manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dall'attuazione della decisione, salvo dolo o colpa grave del Registro stesso;
- i) dichiara di, e si obbliga a, operare in conformità alla normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali;
- l) si obbliga al mantenimento, nonché alla presentazione al Registro della polizza assicurativa di cui all'art. 8 delle Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it per tutto il periodo di esercizio dell'attività ed all'adeguamento dei massimali, almeno per gli importi indicati di volta in volta dal Registro, non appena il Registro gli abbia comunicato il proprio parere positivo in ordine alla richiesta di abilitazione;
- m) accetta che il Registro possa eseguire, in proprio o a mezzo di terzi di propria fiducia, attività ispettiva o di richiesta di informazioni, e si obbliga alla massima cooperazione in tal senso;
- n) accetta i criteri di revoca contenuti nell'art. 10 delle "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it";
- o) accetta la clausola arbitrale contenuta nell'art. 12 "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it".

8. Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti Prestatori del Servizio di risoluzione delle dispute saranno raccolti presso lo IIT-Registro .it per le finalità di gestione della domanda di accreditamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata e cartacea per la gestione dell'eventuale rapporto conseguente allo stesso.

Sul sito web del Registro saranno altresì riportati i dati relativi a consentire all'utenza l'individuazione del PSRD prescelto. Il conferimento di tali dati allo IIT-Registro è necessario ai fini della valutazione della domanda e per il successivo inserimento nel predetto sito web; senza tali dati o in presenza di opposizione al trattamento ed alla diffusione via Internet non è possibile addivenire alla valutazione ed accettazione della presente domanda, né alla pubblicazione sul sito del Registro .it. Con la presentazione della domanda di accreditamento l'aspirante PSRD è consapevole delle finalità per i quali i dati sono stati richiesti, compreso il trasferimento dei dati al Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, per un parere sull'accREDITamento.

Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia, tramite l'Istituto di Informatica e Telematica – Registro .it (direttore@iit.cnr.it). Il Responsabile della protezione dati per il CNR: rpd@cnr.it

9. Allegati

Si accludono:

1. descrizione dei criteri ai quali il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri esperti;
2. elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali esperti nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio;
3. l'accettazione da parte di ognuno degli esperti di far parte dell'elenco di cui sopra nonché di operare in osservanza a quanto stabilito nei citati Regolamenti.
4. il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente gestore intende seguire per la conduzione delle Procedure.

Il legale rappresentante